

Consultazione sulla definizione delle misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
13	13	l'affidamento del servizio di manovra nei comprensori ferroviari in regime di Gestore Unico deve avere durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.	l'affidamento del servizio di manovra nei comprensori ferroviari in regime di Gestore Unico deve avere durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. In caso l'affidatario abbia stipulato o si vincoli a stipulare un contratto di acquisto di materiale rotabile nuovo, la concessione potrà essere estesa per ulteriori 5 anni. Viceversa, in caso di nuovo affidatario, vige la clausola di solidarietà dove i mezzi vengono ceduti al subentrante ad un valore stabilito da un ente terzo se di proprietà del primo affidatario o si ha cessione del noleggio in caso di affitto del locomotore nuovo.	<p>In presenza di un parco rotabile con età media vicino ai quaranta anni, si vuole agevolare l'investimento dell'affidatario in mezzi nuovi, garantendo la possibilità di poterlo ammortizzare su un periodo di almeno 10 anni oppure cederlo al subentrante (nuovo affidatario).</p> <p>Si fa notare che locomotive da manovra completamente costruite ex novo (no revamping o riammodernamento) e rispondenti alle normative tecniche ANSF del Decreto 1/2015 Tipo A, hanno un costo che indicativo di 1,4-1,6 Milioni di Euro. Un locomotore nuovo garantisce una vita utile di 30 anni almeno e un periodo di approvvigionamento ricambi maggiore rispetto ad una locomotiva revampata dove solo parte della componentistica viene sostituita.</p> <p>Qualora una locomotiva fosse noleggiata, la clausola di solidarietà dovrebbe consentire la cessione del contratto di noleggio.</p>
15	1			L'identificazione di attività di mantenimento o di ripristino dell'efficienza al di fuori dei

		Costituiscono centri di manutenzione tutti gli impianti ove si svolgono le attività di manutenzione sui materiali rotabili al fine di mantenere o riportare gli stessi in condizioni di efficienza e sicurezza per l'esercizio del servizio ferroviario a cui sono destinati; tali attività di manutenzione possono svolgersi anche al di fuori dei centri di manutenzione.	Costituiscono centri di manutenzione tutti gli impianti ove si svolgono le attività di manutenzione sui materiali rotabili al fine di mantenere o riportare gli stessi in condizioni di efficienza e sicurezza per l'esercizio del servizio ferroviario a cui sono destinati.	centri di manutenzione implica l'esecuzione nei terminali direttamente sui binari (anche isolati). Ciò legittima l'esecuzione delle attività in condizioni di lavoro precarie e in mancanza di adeguate infrastrutture. Inoltre, il punto definisce cosa si intende per centro di manutenzione e se si prevedono eccezioni si diluisce l'identificazione di centro di manutenzione.
15	-			La manutenzione può essere distinta in: giornaliera prima e dopo l'impiego della locomotiva; leggera: con fermi dovuti a lavorazioni (montaggio smontaggio) o revisioni di componenti da 1 giorno a massimo 10 giorni; pesanti, con fermi superiori ai 10 giorni e dovuti a lavorazioni effettive sul rotabile o che comportino revisione di componenti principali costituenti la locomotiva.